



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 12 giugno 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario - relatore
Emanuele MIO	Primo Referendario
Marcello SUTTO	Primo Referendario
Germano MARCELLI	Referendario

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati dalla Sezione delle autonomie e dalle Sezioni riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere in data 6 maggio 2026, inviata dal Sindaco p.t. del Comune di Legnago (VR) per il tramite del Consiglio delle autonomie locali ed acquisita al prot. Cdc n. 2763 del 19 maggio 2026;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 19/2026, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Paola Cecconi;

FATTO E DIRITTO

1. Con la nota in epigrafe, il Sindaco *pro tempore* del Comune di Legnago (VR) premettendo una dettagliata illustrazione della deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in materia di determinazione dei compensi degli amministratori nelle società controllate da regioni ed enti locali, ha chiesto un parere *"in particolare alla luce della Deliberazione"* menzionata:

"(i) se nella determinazione dei compensi degli organi sociali delle società a controllo pubblico sia ammissibile una generale deroga al regime transitorio di cui al combinato disposto degli artt. 11 comma 7 D.Lgs. 175/2016 e 4 comma 4 secondo periodo D.L. 95/2012, nei casi in cui siano occorse, in seno alla società partecipata, successivamente al 2013, modificazioni nelle dimensioni e nella struttura, con sostanziale ampliamento dell'attività societaria e maggior complessità;

(ii) se tali modificazioni possano essere riscontrate nel caso di effettivo e rilevante sviluppo della società, per incremento dei fattori produttivi, dei risultati d'esercizio, oppure di altri elementi caratterizzanti l'impresa e l'attività della stessa impresa;

(iii) in caso affermativo, se la determinazione dei compensi degli organi sociali debba avvenire secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, con equiparazione alle società private, e con la valorizzazione di parametri ed indicatori quali: dimensioni, volume d'affari, patrimonio netto, utile, complessità dell'incarico, responsabilità, professionalità richiesta, compensi medi di aziende simili e nella stessa area geografica, retribuzioni dei dipendenti e di altri dirigenti;

(iv) in ogni caso, se il regime transitorio trovi applicazione esclusivamente per i compensi degli amministratori di tali società, oppure per i compensi di tutti gli organi sociali".

2. Con riferimento alla verifica, preliminare al merito, dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta pervenuta, si accerta l'integrazione dei presupposti di carattere soggettivo, con riguardo sia all'ente richiedente sia all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: l'istanza, infatti, è stata avanzata dal Comune di Legnago, Ente rientrante fra quelli espressamente indicati dall'art. 7, co. 8, legge 5 giugno 2003, n. 131, ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'Ente. La richiesta di parere, inoltre, è pervenuta per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dall'articolo 123 della Costituzione, attraverso la piattaforma telematica dedicata, denominata "Centrale pareri".

Al contrario, la richiesta risulta carente dei requisiti di carattere oggettivo e, pertanto, inammissibile per i motivi di seguito esposti.

Ancorché la questione sottoposta sia attinente alla materia della contabilità pubblica e si presenti in termini generali e astratti, tuttavia, la stessa risulta interferire palesemente con altre funzioni della Corte dei conti e, in particolare, con la funzione nomofilattica intestata alla Sezione delle autonomie (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006; deliberazione 19 febbraio 2014, n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG; e, successivamente, id., deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e deliberazione n. 17/SEZAUT/ 2020/QMIG).

Si rileva, infatti, che il Comune di Legnago, nella richiesta di parere presentata, non ha individuato particolari disposizioni normative sulle quali siano insorti dubbi applicativi, ma, al contrario, ha incentrato la propria istanza sulle soluzioni interpretative prospettate dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG della Sezione delle autonomie.

Come noto, le Sezioni regionali di controllo, in ragione dei principi sottesi alla uniforme interpretazione della legge e a garanzia dell'unitaria ed omogenea applicazione del diritto, non possono svolgere specifiche attività interpretative aventi ad oggetto le pronunce nomofilattiche.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto dichiara inammissibile la richiesta di parere del Comune di Legnago (VR) nei termini sopra esposti.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa tempestivamente, a cura del Funzionario preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Legnago e al Consiglio delle autonomie locali del Veneto.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 12 giugno 2026.

Il Relatore

Paola CECCONI

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 15 giugno 2026.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente